

COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

PROVINCIA DI AVELLINO

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.25 DEL 25.06.2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
EX ART. 15 DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34**

L'anno duemiladiciannove addì Venticinque del mese di Giugno alle ore 17:15 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta l'Avv. **ANTONIO CARDILLO - SINDACO**

Dei consiglieri comunali sono presenti **n.7** e assenti **n.4** come segue:

N. ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Cardillo Antonio	X	
2	Petriello Carlo	X	
3	Capobianco Leo	X	
4	Bevilacqua Marco	X	
5	De Cristofaro Evelin	X	
6	De Pasquale Fabio		X
7	Porciello Antonio Carmine		X
8	Colella Tolmino		X
9	Di Iorio Roberto	X	
10	De Angelis Ciriaco	X	
11	De Roma Giuseppe	X	

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Comunale Dott. Armando Orciuoli**.

Il **Sindaco - Presidente**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 15, comma 1- "Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, presentato alle Camere per la relativa conversione in legge, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2017;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il quale essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 è entrato in vigore il 1 maggio 2019, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 29 giugno 2019;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2017.


Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Visto il parere tecnico del Responsabile dell'Area Finanziaria ;

Visto il parere contabile del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

- 
1. **di approvare** l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
 2. **di dare atto** che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
 3. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
 4. **di dichiarare** la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Torre le Nocelle, lì 21.06.2019

IL SINDACO
F.to Avv. Antonio Cardillo

Alle ore 17:20 giunge il sig. Colella Tolmino .I presenti risultano pertanto 8 e gli assenti 3.

Il Sindaco - Presidente illustra la proposta di deliberazione avente ad oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX ART. 15 DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34”, chiedendo ai Consiglieri presenti se vi siano osservazioni.

Non essendovi interventi e/o osservazioni da parte dei Consiglieri presenti, si passa alla votazione e alle eventuali dichiarazioni di voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra estesa;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs. n. 267/00, in allegato alla presente;

VISTO, altresì, il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, di cui al verbale n. 09 del 28.05.2019, acquisito al protocollo generale dell'ente in pari data al n. 1656, allegato alla presente deliberazione;

SENTITA l'esposizione del Sindaco che ha illustrato la proposta in esame e

UDITI gli interventi dei Consiglieri intervenuti;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Consiglieri presenti n°8, assenti n. 3 (Consiglieri Petriello De Pasquale e Porciello) e votanti n° 8, Astenuti: nessuno;

Con voti favorevoli n. 8 - contrari 0 (Consiglieri) espressi mediante alzata di mano e a norma di Regolamento

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra estesa avente ad oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX ART. 15 DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata votazione dei Consiglieri presenti e votanti

Consiglieri presenti n°8, assenti n. 3(Consiglieri: Petriello De Pasquale e Porciello) e votanti n° 8, Astenuti: nessuno, con voti favorevoli n. 8 - contrari 0 (Consiglieri:) espressi mediante alzata di mano e a norma di Regolamento

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX ART. 15 DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34.

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio:


Il sottoscritto responsabile del settore esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione :

FAVOREVOLE

Li 21.06.2019

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Avv. Antonio Cardillo



Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del settore esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione:

FAVOREVOLE

Li 21.06.2019


IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Avv. Antonio Cardillo



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to **Avv. Antonio Cardillo**



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. Armando Orciuoli**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal..... al

Dalla Residenza comunale, li / / 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. Armando Orciuoli**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

DISPONE

l'affissione della presente deliberazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ,come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

Dalla residenza comunale, li / / 2019


IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to **Dott. Armando Orciuoli**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li / / 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Orciuoli





COMUNE DI TORRE LE NOCELLE
PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE RISCOSSE MEDIANTE
INGIUNZIONE FISCALE

EX ART. 15, COMMA 1, D.L. 30 APRILE 2019 N. 34

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 25.06.2019)

ART. 1
Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, nel periodo 01/01/2000 al 31/12/2017, dal Comune, e/o dal Concessionario della riscossione, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
3. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
4. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.
5. Possono aderire alla definizione agevolata di cui al presente regolamento anche i contribuenti che hanno aderito alle precedenti definizioni di cui al D.L. 193/2016 e 148/2017, e che non hanno effettuato i versamenti alle prescritte scadenze.

ART. 2
Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nel periodo 01/01/2000 – 31/12/2017, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 3
Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo e/o dal Concessionario della riscossione, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2019, apposita istanza redatta su modello approvato in allegato al presente regolamento, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:
 - Rata unica entro il 31/12/2019 per importi inferiori a 200 ;
 - Con pagamento dilazionato in due rate, per importi compresi tra 200 e 500 euro:
31/12/2019 – 28/02/2020;
 - Con pagamento dilazionato in tre rate per importi compresi tra 500 e 1000 euro:

- 31/12/2019 – 28/02/2020 – 30/04/2020;
- Con pagamento dilazionato in cinque rate per importi compresi tra 1000 e 5000 euro:
31/12/2019 – 28/02/2020 – 30/04/2020 - 30/06/2020 - 31/08/2020;
 - Per importi superiori a euro 5.000, il pagamento dilazionato può essere effettuato in cinque rate con le seguenti scadenze:
31/12/2019 – 28/03/2020 – 30/06/2020 - 30/09/2020 - 30/11/2020;

Oppure in rate mensili di importo tale che l'estinzione del debito avvenga comunque entro il 30/09/2021

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.
5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bollettino di conto corrente postale sul conto n. 14776835 intestato a questo Comune, oppure tramite versamento su c.c.b. IBAN n.IT67T0855375840010000102444 B.C.C. di Flumeri.
6. Il Comune trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 4

Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 31 dicembre 2018.
2. In tal caso:
 - ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;
 - restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
3. il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. In ogni caso, l'ultima rata per il versamento della definizione agevolata non può superare la data che era stata definita nel piano di dilazione.

ART. 5

Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in

cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

3. Il Comune può qualificare come *errori scusabili*, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. Si applicano i commi 16 e 17 dell'art. 3 del >D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136.
5. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

ART. 6

Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune o dal concessionario entro il 31 dicembre 2019.

ART. 7

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune Torre Le Nocelle
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

